



Pubblicazione Mensile.

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

SOMMARIO



PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 5 — *Proroga entrata in vigore del Codice di Procedura Penale.* Pag. 2
- DECRETO-LEGGE 30 Marzo 1965, n. 6 — *Norme relative all'inquadramento ed al trattamento economico del personale dello Stato.* » 3
- DECRETO- DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Aprile 1965, n. 91 — *Determinazione del prezzo di vendita dello zucchero nel Territorio Nazionale.* » 7

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

D.L. 30 Marzo 1965, n. 5.

Proroga entrata in vigore del Codice di Procedura Penale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

RITENUTA la necessità urgente di prorogare la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 1° giugno 1963 n. 1 — approvazione del Codice di Procedura Penale — onde consentire un più ampio margine di tempo per la diffusione del testo legislativo;

SULLA PROPOSTA del Ministro della Giustizia e Affari Religiosi;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

La data di entrata in vigore del Codice di Procedura Penale, approvato con Decreto Legislativo 1° giugno 1963, n. 1 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica il 31 dicembre 1964, è prorogata al 1° agosto 1965.

Art. 2.

Il presente Decreto-legge sarà immediatamente presentato all'Assemblea Nazionale per la conversione in Legge.

Mogadiscio, li 30 marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro della Giustizia e AA. Religiosi «ad interim»
SCEK ABDULLE MAHAMUD

D.L. 20 Marzo 1965, n. 6.

Norme relative all'inquadramento e al trattamento economico del personale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 63 della Costituzione;

VISTA l'ordinanza 23 dicembre 1955 n. 23 sul trattamento economico del personale militare o militarmente ordinato;

VISTA la General Notice No. 113, che riguarda «Rates of pay and Terms of Services of Somali Queen's Commissioned Officers» pubblicata nella Somaliland Protectorate Gazette, vol. 20 no. 20 del 7 maggio 1960;

VISTO il D.L. 12 giugno 1961 n. 140763 relativo alla unificazione sotto un unico comando dell'Esercito Nazionale e del Somaliland Scouts;

VISTO il Decreto-legge 5 ottobre 1964, n. 13, convertito nella legge 20 gennaio 1965, n. 1, concernente la ulteriore proroga al 31 marzo 1965 del termine previsto dall'art. 35 della legge 15 marzo 1962, n. 7 relativo alla istituzione dei ruoli e degli organici permanenti e all'inquadramento in essi del personale civile dello Stato;

VISTO il D.P.R. 25 febbraio 1965, n. 36185, di protocollo concernente la revoca del D.P.R. 30 novembre 1963, n. 328 e la proroga del termine per l'entrata in vigore del trattamento economico previsto dagli artt. 35 e 38 della precitata legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe e modifiche;

VISTO il Decreto-legge 27 febbraio 1965, n. 3 relativo a norme concernente l'inquadramento del personale civile non di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali;

RITENUTA la urgente necessità, nell'imminenza della scadenza del termine stabilito dal precitato decreto-legge 5 ottobre 1964, n. 13, di provvedere ad emanare norme idonee a completare l'inquadramento di tutto il personale civile dello Stato, e nello stesso tempo, ad effettuare la revisione della tabella di conversione degli stipendi in relazione alla disponibilità del bilancio statale;

SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA:

Art. 1.

In relazione alle nomine in ruolo dei dipendenti dello Stato per i quali i Ministeri hanno, entro il 1° aprile 1965, proposto alla Commissione per l'Inquadramento il passaggio nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato, ma la cui nomina non è stata perfezionata entro la predetta data, le disposizioni dell'art. 7 della legge 15 marzo 1962, n. 7 sull'Ordinamento del Personale civile dello Stato, sono sospese dal 1° aprile 1965 al 30 settembre 1965.

Art. 2.

Il Presidente della Commissione per l'Inquadramento trasmetterà al Direttore Generale dell'Inquadramento e del Personale tutti i dati in suo possesso in merito alle proposte di nomina di cui all'articolo precedente. Il Direttore Generale dell'Inquadramento e Personale si assicurerà che siano completati tutti i dati necessari entro il termine del 30 settembre 1965 e presenterà al Consiglio dei Ministri, entro lo stesso termine, le proprie proposte per la nomina nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato delle persone di cui trattasi.

Art. 3.

Con le stesse modalità e negli stessi termini si provvederà a completare le nomine nei ruoli permanenti del personale civile dello Stato del personale civile non di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali.

Art. 4.

Nelle more del perfezionamento delle nomine in ruolo delle persone proposte di cui agli articoli 2 e 3, il Consiglio dei Ministri può autorizzare l'assegnazione temporanea delle stesse nei posti provvisori all'uopo ed in via temporanea appositamente istituiti nell'organico permanente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione per l'Inquadramento e sentito il Consiglio dei Ministri. Con lo stesso decreto sarà provveduto al relativo trattamento economico.

Art. 5.

Il Direttore Generale per l'Inquadramento e Personale dovrà rivedere tutti gli elenchi di nomina presentati dalla Commissione per l'Inquadramento al Consiglio dei Ministri e da questo già approvati al fine di effettuare un controllo di tutti i dati in essi con-

tenuti di correggere eventuali errori manuali e di verificare la esattezza delle cifre relative agli stipendi percepiti e a quelli proposti.

Egli dovrà sottoporre le correzioni di cui al comma precedente agli ex-membri della Commissione per l'Inquadramento in carica alla data del 31 marzo 1965, onde ottenerne il parere a titolo consultivo.

Egli dovrà, inoltre, presentare le suddette correzioni e le osservazioni degli ex-membri della Commissione per l'Inquadramento al Consiglio dei Ministri non oltre il 30 settembre 1965, insieme con le sue proposte relative ad eventuali provvedimenti la cui adozione ritenga necessaria.

Art. 6.

E' istituita una Commissione per la revisione degli stipendi del personale dello Stato.

La Commissione ha il compito di:

- a) effettuare la revisione delle tabelle di conversione degli stipendi usate dalla Commissione per l'Inquadramento nello svolgimento dei suoi lavori;
- b) consultare la Commissione di Studio delle norme sull'Ordinamento del personale civile dello Stato per quanto riguarda l'adeguatezza del trattamento economico previsto nelle tabelle allegate alla legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive modifiche;
- c) studiare la struttura salariale relativa al personale militare e militarmente ordinato;
- d) consultare il Ministero delle Finanze per quanto riguarda la disponibilità dei fondi per provvedere al pagamento degli stipendi del personale civile, militare e militarmente ordinato dello Stato.

Inoltre, entro il termine del 30 settembre 1965, la Commissione stessa dovrà:

- a) presentare proposte finali al Consiglio dei Ministri circa i provvedimenti che, a suo giudizio, sono necessari al fine di migliorare il trattamento economico dei dipendenti dello Stato;
- b) presentare proposte finali al Consiglio dei Ministri per quanto riguarda gli eventuali cespiti o i necessari provvedimenti di carattere finanziario da adottare al fine di assicurare i fondi occorrenti a coprire la maggiore spesa derivante dall'adozione delle tabelle salariali proposte dalla Commissione stessa.

Art. 7.

La composizione della Commissione di cui all'articolo precedente, sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro. Nelle stesse forme sarà effettuata la nomina dei membri o la loro eventuale sostituzione necessaria.

Art. 8.

In deroga a quanto disposto dall'art. 38 della legge 15 marzo 1962, n. 7 e successive proroghe e modifiche, nonché dai relativi decreti di attuazione, ed in deroga ai provvedimenti raccomandati dalla Commissione per l'Inquadramento e approvati dal Consiglio dei Ministri ed intesi ad assegnare ogni dipendente civile dello Stato ad un grado e a un posto specifici, nonché a definire il livello salariale ad ognuno spettante, si stabilisce, col presente decreto-legge, che i nuovi stipendi non verranno corrisposti prima che siano trascorsi due mesi dalla data in cui la Commissione per la Revisione degli Stipendi presenterà al Consiglio dei Ministri le sue proposte finali, relative ai provvedimenti necessari per assicurare i fondi occorrenti a coprire la maggiore spesa da essi derivante.

Art. 9.

Ogni norma contraria ed incompatibile con quelle del presente Decreto-legge è abrogata.

Art. 10.

Il presente Decreto-legge entra in vigore immediatamente.

Esso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e presentato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 della Costituzione all'Assemblea Nazionale.

E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Mogadiscio, li 30 Marzo 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro

ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

D.P.R. 3 Aprile 1965, n. 91.

Determinazione del prezzo di vendita dello zucchero nel territorio Nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;
VISTO il D.P.R. 16 agosto 1965 n. 183;
RITENUTA l'urgente necessità di diminuire il prezzo di vendita dello zucchero e garantire in tutto il Territorio Nazionale la vendita ad un prezzo unico;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
SU PROPOSTA del Ministro dell'Industria e Commercio;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza immediata il prezzo di vendita dello zucchero nel Territorio Nazionale è fissato come segue:

— Prezzo di vendita franco magazzino fabbrica (compreso facchinaggio)	al q.le	Sh.	So.	113.—
— Bollo	» »	» »	» »	1.—
— Rimborso spese sacco	» »	» »	» »	3.50
— Per fondo opere sociali	» »	» »	» »	1.—
— Per cassa conguaglio spese trasporto	» »	» »	» »	13.—
— Per imposta fabbricazione	» »	» »	» »	90.—
— Compenso alle Cooperative	» »	» »	» »	3.50
— Compenso al dettagliante, compren- dente trasporto da deposito regionale a punti di vendita dettaglio	» »	» »	» »	15.—
Totale				al q.le Sh. So. 240.—

Prezzo di vendita al minuto per tutto il Territorio della Repubblica Shs. 2,40,— al kg.

Art. 2.

E' istituita la Cassa Conguaglio per le spese di trasporto alla quale dovranno, a cura e responsabilità della S.N.A.I., essere versati gli Shs. So. 13 al quintale di cui all'art. 1.
La Cassa conguaglio è amministrata dalla S.N.A.I. sotto il controllo del Ministero Industria e Commercio.

Art. 3.

Le tariffe di trasporto dello zucchero da Giohar ai magazzini Regionali sono stabilite come segue:

	al	q	le	Sh.	So.	
da Giohar ad Hargeisa	»	»	»	»	»	25,—
da Giohar a Burao	»	»	»	»	»	22,—
da Giohar a Las Anot	»	»	»	»	»	18,—
da Giohar a Gardo	»	»	»	»	»	21,—
da Giohar a Garoe	»	»	»	»	»	17,—
da Giohar a Galcaio	»	»	»	»	»	10,—
da Giohar a D. Mareb	»	»	»	»	»	7,—
da Giohar a El-Bur	»	»	»	»	»	5,—
da Giohar a B. Uen	»	»	»	»	»	3,—
da Giohar a B. Burti	»	»	»	»	»	1,50
da Giohar a Baidoa	»	»	»	»	»	5,—
da Giohar a B. Hacaba	»	»	»	»	»	4,—
da Giohar a Kisimayo	»	»	»	»	»	9,—
da Giohar a Giamama	»	»	»	»	»	7,—
da Giohar a Gelib	»	»	»	»	»	6,—
da Giohar a Mogadiscio	»	»	»	»	»	2,—

Art. 4.

La Cassa conguaglio funzionerà sulla base di un Regolamento che sarà approvato con Decreto del Ministero dell'Industria e Commercio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 3 Aprile 1965.

ADEN ABDULLA OSMAN

Il Primo Ministro
ABDIRIZAK HAGI HUSSEN

Il Ministro dell'Industria e Commercio.
OSMAN MAHAMUD ABDE